



Presidenza del Consiglio dei Ministri



CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO *MATERA "Capitale europea della cultura 2019"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Contratto Istituzionale di Sviluppo MATERA “Capitale europea della cultura 2019”

(art. 7, comma 1 bis, Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n.123)

TRA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

LA REGIONE BASILICATA

IL COMUNE DI MATERA

**IL COORDINATORE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI, DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE PER LA CITTA’
DI MATERA**

**L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. – INVITALIA**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO in particolare l’art. 15, comma 2-bis del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9 che ha previsto l’obbligo della firma digitale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTO l’art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, tra l’altro, l’istituzione, presso il CIPE, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le Amministrazioni;

VISTO l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, che dispone che, a partire dal 1 gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO l’art.7, comma 26, Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito c.m. dalla legge 30 agosto 2010 n. 122 , che attribuisce e al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione e il successivo comma 27 che prevede che per l’esercizio di tali funzioni “il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità”.

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante correttivi al d.lgs. n. 50/2016, nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non ancora superate dai provvedimenti attuativi del predetto d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia Spa e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 1, comma 6 che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTO l’articolo 1, co. 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che disciplina l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo alla lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l’Autorità politica per la coesione coordina l’attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all’articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, comma 245, legge 27/12/2013, n. 147 che disciplina il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242;

VISTO l'articolo 1, comma 703, lett. i), legge 23/12/2014, n. 190, che indica quale sistema di monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del FSC il sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e, nello specifico:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sui fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei)
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015 che ha preso atto ai sensi della delibera CIPE n. 18/2014 dell'Accordo di partenariato concernente la programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTO il Programma operativo FESR della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del 17 agosto 2015;

VISTI il documento "Criteri di selezione" del POR FESR Basilicata 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella versione ultima del 23 giugno 2017;

VISTA la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020" approvata con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del POR FES 2014/2020 n. 1763 del 15/12/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 1190 del 19 ottobre 2016 e s.m.i. relativa agli adempimenti connessi alla procedura negoziale tra la Regione Basilicata e le città di Potenza e Matera con riguardo all'Investimento Territoriale Integrale (ITI) per lo Sviluppo Urbano a valere sul POR FESR Basilicata 2014/2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e in particolare l'art. 1, commi 345, 346, 347 che individuano le risorse assegnate per la realizzazione del programma di interventi della città di Matera designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019, e per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altipiano murgico di Matera;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 8 gennaio 2016 le risorse finanziarie di cui all'art. 1 c. 347 della Legge 208 del 2015 sono inserite nella tab. 13 dell'esercizio finanziario 2016;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1 maggio 2016, che individua il programma di interventi della città di Matera designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, c. 345 della Legge 20 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici-ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della Legge n. 190/2014";

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-Piano per il Mezzogiorno-Assegnazione risorse" con cui è stata definita la dotazione finanziaria da destinare ad interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud";

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017, con la quale è stata disposta un'assegnazione complessiva di circa. 800 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, in favore dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, come individuati dal DPCM 6 dicembre 2016, inclusi quelli afferenti al Comune di Matera, per un importo di 13.120.000 euro;

VISTO il Patto per il Sud sottoscritto a Matera dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Basilicata in data 2 maggio 2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTI il DPR 12 dicembre 2016, con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Ministro senza portafoglio, il DPCM in pari data con cui al Ministro Medesimo è stato conferito l'incarico di Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno ed il DPCM in data 26 gennaio 2017, concernente la delega delle relative funzioni;

CONSIDERATO che il Ministro Delegato si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale di cui all'art.10 del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito c.m. dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO che la Città di Matera è stata designata "Capitale europea della cultura 2019" nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del 19 maggio 2015;

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2017, n.91 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale- n.188 del 12 agosto 2017;

VISTO, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019», si proceda alla sottoscrizione di un apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA);

CONSIDERATO che ai sensi del predetto art. 7 comma 1 bis, del citato Decreto Legge n. 91/2017, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Contratto sono trasferite annualmente sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2017 ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore e che quest'ultimo presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli artt. 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123;

VISTO l'articolo 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 che dettano specifiche disposizioni concernenti gli atti e i soggetti obbligati al controllo successivo da parte della Corte dei Conti;

VISTO l'articolo 10, comma 2, citato del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ove prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legge n. 1 del 2012 sopra citato;

CONSIDERATO che INVITALIA è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO la delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni che, per promuovere e predisporre tutte le condizioni necessarie per concentrare le risorse e accelerare la realizzazione degli interventi strategici, con particolare riguardo ai prescritti livelli di progettazione e alle necessarie analisi di fattibilità, istituisce le Azioni di Sistema;

VISTA la Convenzione per l'attuazione delle Azioni di Sistema, sottoscritta il 3 agosto 2012, tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e INVITALIA;

VISTA la nota n. 47943 del 21 giugno 2016 con la quale il Comune di Matera ha richiesto al Dipartimento per le politiche di coesione l'attivazione di Azioni di Sistema finalizzato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla realizzazione di alcuni interventi di rilevanza strategica, quali quelli per il potenziamento delle infrastrutture e la valorizzazione del patrimonio culturale;

CONSIDERATO che INVITALIA sta supportando il Comune di Matera attraverso le seguenti linee di intervento:

- Riqualificazione rete dei teatri;
- Supporto agli uffici dell'Amministrazione Comunale impegnati nella gestione del Programma di interventi Matera 2019;
- Supporto tecnico per la predisposizione della documentazione propedeutica all'attivazione della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione e esecuzione lavori per i seguenti interventi: Parco della Storia dell'Uomo - Civiltà contadina, Parco della Storia dell'Uomo – Preistoria, Parco della Storia dell'Uomo – Civiltà Rupestre e Parco della Storia dell'Uomo – Città dello Spazio/Parco delle Stelle.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2017 che, al fine di dare maggiore supporto e impulso alla realizzazione del Programma degli interventi attraverso il raccordo tra i competenti partner istituzionali, pubblici e privati titolari degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative connessi alla designazione di Matera, quale Capitale europea della cultura per il 2019, ha incaricato il Dott. Salvatore Nastasi di svolgere compiti di coordinamento e impulso finalizzati ad accelerare l'attuazione delle suddette attività;

VISTA la nota prot. 0057351/2017 del 22 agosto 2017 con la quale il Comune di Matera, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 1- bis dell'articolo 7 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ha richiesto l'attivazione delle procedure finalizzate alla stipula di un apposito CIS;

VISTA la nota prot. n. 0057402 del 25 settembre 2017 con la quale, a seguito della richiesta di attivazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Comune di Matera chiede di modificare con successivi atti gli strumenti attuativi a suo tempo sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Servizio II del Segretariato Generale;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 969 del 25 settembre 2017 che ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo MATERA “Capitale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

europa della cultura 2019” condiviso con le Amministrazioni Pubbliche e la Società che sottoscrivono il CIS e ha demandato alla sottoscrizione dello stesso il Presidente della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Matera n. 478 del 25 settembre 2017, che ha approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo MATERA “Capitale europea della cultura 2019” condiviso con le Amministrazioni Pubbliche e la Società che sottoscrivono il CIS e ha demandato alla sottoscrizione dello stesso il Sindaco di Matera;

VISTA la nota n. 18514 del 26 settembre 2017 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso al Ministro Delegato l’intesa alla stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011;

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Definizioni, premesse e allegati)

1. Ai fini del CIS si intende per:
 - a) *L’Amministrazione aggiudicatrice* è l’Amministrazione per conto della quale opera il soggetto attuatore per realizzare uno specifico intervento previsto nelle Schede Intervento allegate al CIS;
 - b) *La Banca dati unitaria (BDU)* è la banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) *Il Cronoprogramma* è il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all'attuazione del CIS;
- d) *Le Parti* sono le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il CIS;
- e) *Il Referente unico delle Parti* è il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;
- f) *Il Responsabile unico del contratto – RUC* è il soggetto coordinatore degli interventi come individuato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2017; i cui compiti sono definiti dal successivo art.6;
- g) *Sistema di monitoraggio* è il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- h) *La Scheda Intervento* è la scheda, sia in versione cartacea che informatica compatibile con il *Nuovo Sistema di gestione* e trasferita alla BDU, che riporta per ogni singolo intervento i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell'amministrazione aggiudicatrice, informazioni di inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, copertura finanziaria disponibile, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter progettuale e per l'espletamento delle relative procedure di gara, crono-programma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa, gli indicatori di risultato;
- i) *Il Tavolo Istituzionale* è l'organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS e svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4;
- j) *Il Soggetto attuatore* è il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate al CIS;
- k) *Il Beneficiario* è l'organismo pubblico “responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”, indicato nelle schede degli interventi del CIS cofinanziati da fondi SIE a valere sui Programmi 2014/2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, punto 10), del Regolamento UE n. 1303/2013.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del CIS.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Oggetto)

1. Il CIS ha ad oggetto la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata “Capitale europea della cultura 2019”.
2. Gli interventi urgenti sono:
 - I. interventi funzionali al programma Matera “Capitale europea della cultura 2019” da realizzare entro 18 mesi dalla sottoscrizione del CIS e descritti nelle schede allegate.
 - II. ulteriori interventi strategici per la valorizzazione del sistema di offerta turistico-culturale del territorio di Matera, individuati dal Tavolo Istituzionale nel corso dei prossimi 18 mesi. Il Tavolo Istituzionale potrà valutare altre eventuali proposte di intervento promosse anche da Amministrazioni non sottoscrittrici, ai fini dell’inserimento degli stessi tra quelli oggetto del CIS.
3. Le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS possono rendere disponibili eventuali progetti funzionali agli interventi oggetto del CIS per le successive valutazioni del Tavolo Istituzionale.

ART. 3

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d’ora, l’esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento.
3. Le Amministrazioni si impegnano, altresì, a svolgere le attività di competenza di seguito indicate.
 - 3.1 Il *Responsabile unico del contratto – RUC*, di cui all’articolo 6, promuove la stipula, con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di un Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa di cui all’articolo 4 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in Gazzetta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)”, che disciplini lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti. Nelle more della stipula del protocollo, INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dalle schede allegate al CIS fatto salvo la necessità di adeguarsi a quanto previsto dal protocollo successivamente alla sua adozione.

3.2 La Regione Basilicata si impegna a porre in essere tutte le attività di propria competenza per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti, ivi incluse quelle di natura finanziaria, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo n. 118/ 2011 e s.m.i. e delle previsioni dei sistemi di gestione e controllo relativi ai programmi/fondi di competenza nell’ambito dei quali sono selezionati e finanziati gli interventi.

3.3 Il Comune di Matera si impegna ad esprimersi in merito alle richieste di autorizzazione, pareri, nulla osta di propria competenza, e ad ogni atto, anche di carattere urbanistico, necessario per la realizzazione degli interventi. Il Comune di Matera, inoltre, si impegna ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale le conferenze di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa ed il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all’attuazione degli interventi del CIS.

3.4 INVITALIA si impegna a svolgere il ruolo di soggetto attuatore, in conformità con quanto previsto dal CIS, con particolare riguardo alla tempistica di attuazione degli interventi indicati nelle schede allegate.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell’art.14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove si rendessero necessarie;

b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, anche attraverso l’adozione di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì, per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari per la realizzazione degli interventi del CIS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione;
- d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio utili alla verifica periodica dello stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi nonché eventuali azioni correttive o di recupero.

ART. 4

(Tavolo Istituzionale)

1. Il Tavolo Istituzionale è composto da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS e svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo partecipano i referenti unici delle parti, di cui all'articolo 5 del CIS. Fanno altresì parte del Tavolo il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale o loro delegati.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno o suo delegato (di seguito, Presidente).
3. Il Tavolo è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del *Responsabile unico del contratto – RUC*, di cui all'articolo 6, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
4. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo, ove necessario, anche rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
5. Le decisioni del Tavolo sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può sottoporre al Tavolo proposte da adottare tramite approvazione che ciascun componente del Tavolo potrà comunicare per iscritto e trasmettere anche via mail al Presidente, entro cinque giorni dall'invio, allo scopo di velocizzare la procedura.
7. Il Tavolo ha il compito di:
 - a) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) verificare, con periodicità bimestrale, lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle schede allegate al CIS anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi stessi;
 - c) approvare eventuali successivi affinamenti delle Schede Intervento, proposti dal *Responsabile unico del contratto – RUC*, ed eventualmente modificare dette schede alla luce degli esiti conseguenti all’attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
 - d) esaminare ed approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti;
 - e) approvare le proposte di definanziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione per le successive determinazioni e gli eventuali adempimenti delle amministrazioni interessate;
 - f) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
 - g) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del soggetto attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui all’articolo 13;
 - h) esaminare gli esiti dell’attività di verifica;
 - i) esaminare ed approvare il piano di comunicazione presentato dal *Responsabile unico del contratto – RUC*;
 - j) approvare eventuali ulteriori interventi del CIS, sottoposti dal *Responsabile unico di contratto - RUC*, individuando con lo stesso e con le Amministrazioni competenti eventuali fonti di finanziamento.
8. L’eventuale rimodulazione o definanziamento di interventi previsti dal CIS finanziati dal POR FESR 2014/2020 o l’approvazione di nuove proposte di schede intervento da cofinanziare con fondi SIE 2014/2020 avviene in conformità e nel rispetto delle procedure di selezione ed attuazione previste dal competente Programma operativo 2014/2020.

ART. 5

(Referenti unici delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all’atto della sottoscrizione del CIS, nomina un proprio referente, denominato *Referente unico*, cui è affidato il compito di vigilare sull’esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il *Responsabile unico del contratto – RUC*, di cui all’articolo 6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del CIS. Il *Referente Unico della Parte* si relaziona con i responsabili di procedimento e le competenti strutture della propria Amministrazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al *Responsabile unico del contratto – RUC* sullo stato degli impegni contrattuali. Ogni *Referente Unico della Parte* è destinatario legale di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla parte di riferimento, ed è componente del Tavolo.

2. Il *Referente unico* di INVITALIA ha, altresì, il compito di:
 - a) fornire periodicamente al *Responsabile unico del contratto – RUC*, con cadenza bimestrale, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, delle azioni svolte, delle cause degli eventuali percorsi critici amministrativi, finanziari o tecnici che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere;
 - b) assicurare il monitoraggio costante degli interventi attraverso l'alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.

ART. 6

(Responsabile unico del contratto - RUC)

1. Il *Responsabile unico del contratto – RUC* è il coordinatore degli interventi individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2017.
2. Al *Responsabile unico del contratto – RUC* sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS;
 - b) acquisisce dai *Referenti unici delle Parti* le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel CIS;
 - c) sottopone al Tavolo eventuali rimodulazioni delle Schede Intervento, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;
 - d) rende operativi gli indirizzi del Tavolo, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l'istruttoria, la selezione e l'attuazione degli interventi di cui alle schede allegate;
 - e) sottopone al Tavolo eventuali ulteriori interventi, per la relativa valutazione/approvazione;
 - f) fermo restando quanto previsto all'articolo 4, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- g) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole schede intervento, al fine di riferire al Tavolo. Il riscontro dei dati è eseguito in contraddittorio con il referente unico di INVITALIA;
- h) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del CIS;
- i) accerta la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo per le successive determinazioni di cui all'articolo 4, comma 7, lett. h);
- j) attiva strumenti ed iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse agli interventi predisponendo, a tal fine, il piano di comunicazione per le successive valutazioni da parte del Tavolo;
- k) riferisce al Presidente del Tavolo – periodicamente o su richiesta dello stesso - sullo stato di attuazione del CIS;
- l) predispone e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Tavolo, per la successiva presentazione al CIPE, una relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti;
- m) opera, in raccordo con le Amministrazioni aggiudicatrici, e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il monitoraggio sistematico degli interventi.

ART. 7

(Soggetto Attuatore)

1. INVITALIA, quale soggetto attuatore degli interventi:
 - a) cura le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi e la predisposizione degli elaborati tecnici, necessari per renderli appaltabili, potendo ricorrere all'uopo anche al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica. Le suddette attività saranno svolte nell'ambito di un costante confronto con il Comune di Matera, in particolare per quanto riguarda i contenuti e gli obiettivi degli interventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) partecipa alle conferenze di servizi finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi;
 - c) fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo, coordinamento, verifica tecnica e validazione dei progetti relativi ai singoli interventi;
 - d) predispone, avvalendosi anche delle altre Amministrazioni aggiudicatrici, le schede intervento relative ai singoli interventi, e le trasmette al “*Responsabile unico del contratto – RUC*”;
 - e) svolge attività di “centrale di committenza”, ai sensi degli articoli 55-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, su richiesta delle Parti in base alle indicazioni del Tavolo, per la aggiudicazione, stipula ed esecuzione dei contratti pubblici degli appalti strumentali alla realizzazione degli interventi. A tal riguardo, INVITALIA cura le procedure di aggiudicazione mediante la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata, in grado di gestire in modalità telematica i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale;
2. Oltre alle attività di cui precedente articolo 5 comma 2 INVITALIA contribuisce all’alimentazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio e controllo.

ART. 8

(Copertura Finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli interventi previsti nel CIS è dettagliata nella seguente tabella:

Intervento	Costo	Fonte di finanziamento
Parco della storia dell'uomo - Città dello Spazio	1.500.000	art. 1 co. 345 L. 208/2015
Parco della storia dell'uomo - Civiltà contadina	7.000.000	art. 1 co. 345 L. 208/2015
Parco della storia dell'uomo - Preistoria	1.000.000	art. 1 co. 347 L. 208/2015
Parco della storia dell'uomo - Civiltà rupestre	3.500.000	art. 1 co. 347 L. 208/2015



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sistema delle Cave	2.000.000	PO FESR 2014-2020 Basilicata
Sistema viabilità aree delle cave	3.500.000	Delibera CIPE n.2/2017 - Bando Periferie 2016 (FSC)
Piazza della visitazione	3.500.000	PO FESR 2014-2020 Basilicata
Totale	22.000.000	

2. Gli oneri sostenuti da INVITALIA in qualità di soggetto attuatore per la gestione del CIS sono posti a carico delle Azioni di sistema di cui alla Delibera CIPE 62 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e disciplinate nell'ambito della Convenzione attuativa stipulata il 3 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti delle attività di cui al presente punto e le risorse necessarie alla loro realizzazione saranno definite dal Direttore del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione nell'ambito delle procedure del suddetto programma Azioni di sistema.
3. Gli oneri sostenuti da INVITALIA per le attività tecniche e di progettazione potranno essere posti a carico dei quadri economici dei singoli interventi e rendicontati secondo le modalità stabilite nella convenzione del 3 agosto 2012 di cui al presente articolo, nonché, per gli interventi finanziati da fondi SIE 2014/2020, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti forniti dalle competenti Autorità di Gestione.

ART.9

(Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel CIS sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del *Responsabile unico del contratto - RUC*, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Per gli interventi del POR FESR 2014/2020, al fine di assicurare una tempestiva rendicontazione e certificazione delle relative spese, il trasferimento delle risorse finanziarie alla contabilità speciale può avvenire anche più volte nel corso del medesimo esercizio finanziario. Le parti concordano le procedure e le modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale da parte delle Amministrazioni competenti nella prima riunione del Tavolo Istituzionale.
2. Il soggetto attuatore potrà richiedere l'anticipazione delle risorse ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente all'attivazione delle procedure di gara.
3. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

4. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte di finanziamento indicata all'articolo 8, comma 1, nonché per le eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero intervenire, restano valide, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura del *Responsabile unico del contratto – RUC*, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
5. Con particolare riguardo al POR FESR Basilicata 2014/2020, il riferimento in materia è costituito dai vigenti Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1301/2013, dai criteri di selezione del programma operativo, dalla “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” approvata con la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 1763 del 15/12/2016, dal Piano di Comunicazione, nonché da tutti gli atti, i documenti di programmazione e impegni assunti dalla Regione Basilicata afferenti il citato programma operativo.

ART. 10

(Monitoraggio, valutazione e controllo dell’attuazione del CIS)

1. L’attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. A tal fine si provvede attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU.
2. Il *Referente unico* di INVITALIA assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività di controllo da parte dell’unità di controllo incaricata dell’attività di cui al comma 3 del presente articolo, la quale si impegna a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Ai fini del controllo e della valutazione circa l’efficace attuazione del CIS, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è individuato quale unità di controllo incaricata di:
 - a) predisporre il piano di verifica finalizzato all’accertamento della corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel CIS inclusa la regolarità della spesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) eseguire, con cadenza semestrale le verifiche previste, secondo un calendario da concordare con le Parti;
 - c) informare il *Responsabile unico del contratto – RUC* qualora nell'esecuzione delle attività di verifica dovesse constatare ritardi o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto e l'attuazione degli interventi finanziati;
 - d) predisporre, a cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal CIS da rassegnare al *Responsabile unico del contratto – RUC*, anche ai fini della redazione delle relazioni periodiche da sottoporre al CIPE.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, finanziati dal POR FESR Basilicata 2014/2020, laddove si renda necessario per assicurare la corretta certificazione delle relative spese, la Regione Basilicata e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si impegnano a stipulare Accordi per l'individuazione del MiBACT quale organismo intermedio ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE n. 1303/2013 e la delega di funzioni ai sensi degli articoli 36, paragrafo 3, e 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento UE n. 1303/2013.

ART. 11

(Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche)

1. I *Referenti unici delle Parti* sono tenuti a segnalare al *Responsabile unico del contratto – RUC* ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il *Responsabile unico del contratto – RUC* invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al *Responsabile unico del contratto – RUC* le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procederà ai sensi dell'articolo 13.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 12

(Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora INVITALIA o la Parte interessata non adempia alla diffida di cui all'articolo 11 del presente Contratto, ovvero qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione degli interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni, il *Responsabile unico del contratto – RUC* chiede al Presidente di convocare il Tavolo per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno da ritardo, dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13.
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il *Responsabile unico del contratto – RUC* sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all'interno del CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di Governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 13.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati a carico di INVITALIA, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA di un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 13

(Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 11 e 12, di perdurante inadempimento o ritardo come previsto dall'articolo 12, su richiesta del *Responsabile unico del contratto – RUC*, previa approvazione del Tavolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 14

(Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione sottoscritto con l'ANAC, di cui all'articolo 3, comma 3, punto 3.1.

ART. 15

(Durata e modifica del CIS)

1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 16

(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, sulla base di un Piano di Comunicazione predisposto dal *Responsabile unico del contratto – RUC* e approvato dal Tavolo entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del CIS medesimo, che garantisca l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.
2. Il Piano di Comunicazione del CIS di cui all'articolo 1 assicura il rispetto dei Piani di Comunicazione e della Linea grafica dei Programmi operativi 2014/2020 e degli strumenti (es. FSC) a valere sui quali sono finanziati gli interventi. A tal fine i Responsabili delle Parti, prima dell'approvazione del Piano di Comunicazione nel Tavolo Istituzionale, condividono detto Piano con le competenti Autorità di Gestione o Responsabili dei fondi FSC.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 17

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.

Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto anche in modalità digitale da ciascuna delle Parti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 26 settembre 2017

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno

Il Presidente della Regione Basilicata

Il Sindaco del Comune di Matera

Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per la Città di Matera

L'Amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA)